

Codice DB1409

D.D. 13 giugno 2011, n. 1526

Autorizzazione idraulica n. (n674) - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di un tratto di Via Verdi in adiacenza al Rio Frascaea in Comune di Sandigliano (BI). Richiedente: Amministrazione comunale di Sandigliano (BI).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Comune di Sandigliano sopra generalizzato ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) al fine di mantenere una sezione idraulica sufficiente e compatibile con gli attraversamenti carrai e stradali interferenti con il Rio Frascaea, il muro in progetto dovrà essere arretrato verso la strada sino al ciglio superiore di sponda ;
 - b) le fondazioni del muro in progetto dovranno sospingersi al di sotto del fondo alveo per almeno 1,00 mt.;
 - c) in considerazione del fatto che la sponda sinistra, a seguito della realizzazione del muro in progetto, potrebbe risultare vulnerabile ad erosioni spondali con rischio di danneggiamento per le urbanizzazioni del P.E.C. (marciapiede, illuminazione ecc.) e per il corso d'acqua, si prescrive che il fondo alveo abbia una pendenza di almeno il 5% verso il costruendo muro di difesa e che tale condizione venga costantemente monitorata e mantenuta dal soggetto autorizzato;
 - d) il muro in progetto dovrà essere debitamente raccordato ed ammortato con gli attraversamenti carrai esistenti senza limitarne l'attuale sezione idraulica;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di mesi 18 dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

8. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

11. questo Settore di riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.)

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r.22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Scifo